

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA**PRIMA SEZIONE CIVILE****Diritto della crisi e dell'insolvenza****N. 4701/2025 R.G.**

Il Giudice Delegato, Dott. Giuseppe Limitone,

vista la richiesta di conferma delle misure protettive già iscritte nel Registro delle Imprese;

visto il parere favorevole dell'esperto;

ritenuta la funzionalità delle misure indicate nel ricorso;

ritenuto che il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora* siano connaturati alla CNC ed alla situazione descritta nel parere dell'esperto, oltre che alla attuata verifica del nesso di strumentalità tra le misure e il tentativo di risanamento in atto;

ritenuto che le misure protettive abbiano effetto *erga omnes*, e quindi anche per la procedura esecutiva presso terzi sub n. 612/2025, in cui è stata pronunciata un'ordinanza di assegnazione del credito in data 23.10.2025, avente ad oggetto la riscossione in favore di A2A Energia e CONAI (entrambi creditori chirografari) del canone di affitto (da parte del conduttore E. D. srl) dell'azienda affittatale dall'odierna ricorrente I.M.P. srl;

ritenuto, infatti, che l'eventuale avvio di uno strumento di risanamento concorsuale comporti l'insuperabile inconciliabilità della parallela prosecuzione di uno strumento di riscossione coattiva individuale non ancora esaurito, che produrrebbe l'inammissibile risultato di consentire la piena soddisfazione di un creditore chirografario in costanza di procedura concorsuale, che implica invece un'indefettibile ripartizione proporzionale tra tutti i creditori della falcidia consustanziale all'insolvenza;

che invero non può attribuirsi all'ordinanza di assegnazione alcun effetto di definitività, poiché essa non trasferisce a titolo definitivo il credito nella sua titolarità, ma solo la temporanea legittimazione a riscuoterlo in sede esecutiva [arg. ex art. 632, co. 2, cpc, che presuppone la pendenza dell'esecuzione forzata pur dopo l'ordinanza di assegnazione ("Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore."), da cui si ricava che non v'è assoluta incompatibilità tra l'ordinanza di assegnazione e la prosecuzione (o comunque pendenza) della procedura esecutiva, intesa latamente come fase di riscossione comunque coattiva del credito];

che si tratta, in ogni caso, di un credito futuro, non ancora sorto, e relativo ad una controprestazione non ancora eseguita, e quindi non può esserne trasferita in anticipo la titolarità, tanto è vero che, se il credito del creditore precedente dovesse essere interamente pagato, non si verificherebbe una retrocessione della titolarità del credito, rimasta immutata, ma solo la cessazione della legittimazione aliena a riscuoterlo, essendo rimasto sempre creditore il debitore, che dovrà comunque ogni mese eseguire la prestazione che darà origine al credito riscuotibile *pro tempore* dal suo creditore;

che la fase esecutiva permane, dunque, finché il credito del creditor *creditoris* non sia interamente estinto, fase esecutiva che, pertanto, durante il tentativo di risanamento, deve restare temporaneamente inibita per evidenti ragioni sistematiche, che è peraltro ciò che avviene nella similare situazione della cessione del quinto dello stipendio, che pure viene inibita nel caso di

apertura di una procedura concorsuale (cfr. Corte Cost. 10 marzo 2022 n. 65, che ha equiparato l'ordinanza di assegnazione alla cessione del quinto, sotto il profilo della falcidiabilità dei relativi crediti, che lo sono quindi in entrambi i casi, secondo il disposto dell'art. 8, co. 1-bis, della legge n. 3/2012: "1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.", ed oggi dell'art. 67, co. 3, CCII);

va precisato, tuttavia, che le somme dovute per i canoni di affitto non potranno essere riscosse neppure dalla I.M.P. srl, per evitare il pericolo della loro definitiva dispersione, e dovranno invece essere accantonate in un conto intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, in attesa che se ne verifichi la effettiva inerenza al piano di risanamento che sarà proposto e a cui saranno destinate in concreto, come prospettato nel ricorso;

P.Q.M.

visti gli artt. 18 e 19 CCII;

conferma le misure protettive già iscritte nel Registro delle Imprese per 120 giorni dalla data della loro iscrizione con il ricorso (18.12.2025) e quindi fino al 18.3.2026;

dispone che le somme relative ai canoni vengano versate in un conto vincolato all'ordine del giudice per le finalità della procedura.

Il decreto è trasmesso al Registro delle Imprese per l'iscrizione.
Vicenza, 11.1.2026.

Il Giudice Delegato.
Dr. Giuseppe Limitone